

01/04/2019 11:28:28

**Buongiorno**, con riferimento alla procedura in oggetto chiediamo:

a) **INVITO ART. 17** Chiediamo a quanto ammontano le spese di pubblicazione e contrattuali  
**Risposta: a norma dell'art. 17 citato "La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento" dopo l'aggiudicazione e prima della stipula contrattuale.**

b) **CAPITOLATO ART 6 pag. 9 per quanto** concerne l'idoneità fisica all'impiego segnaliamo che rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 dove il comma 2 lett. b definisce la visita medica periodica e il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva, Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dalla SA nel rispetto della **normativa vigente** (cfr. anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro),

**Risposta: Facendo riferimento al tipo di contratto applicabile (CCNL Funzioni Locali) si evidenzia che in questa materia è intervenuto il Decreto Legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.**

**L'art. 42 – comma 1 del Decreto Legge n. 69/2013 dispone che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono soppresse alcune certificazioni sanitarie e tra queste proprio il certificato di "idoneità fisica all'impiego" previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 3/57.**

**Pertanto per l'assunzione di persone con disabilità nella pubblica amministrazione non può più essere richiesto il certificato di idoneità fisica all'impiego.**

**Pertanto l'unica certificazione medica che può essere richiesta per l'accesso all'impiego pubblico della persona con disabilità è la certificazione attestante l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire oppure di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.**

c) **Rispetto la formazione**, ai sensi dell'art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all'agenzia compete informare i **lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive** mentre, gli obblighi di **formazione** su rischi specifici sono in capo all'utilizzatore nel rispetto del citato decreto Il **lavoratore** somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore al fini dell'applicazione di normativa di legge o di **contratto collettiva, fatta eccezione** per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (si veda anche l'art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). **Peraltro identica impostazione**

è rinvenibile anche nella direttiva Europea no91/383 del 25.06.1995 che all'art.8 stabilisce il principio in forza del quale l'impresa utilizzatrice è direttamente responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurezza, igiene e salute durante il lavoro temporaneo.

**Risposta:** Non si ritiene di modificare la previsione in parola peraltro in linea con il comma 4 del primo periodo dell'art. 35 del d.lgs. 81/15

- d) **Pag. 10 Rispetto l'esonero di responsabilità del committente segnaliamo che in ossequio all'art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15 è l'utilizzatore responsabile dei danni che possano occorrere al somministrati essendo sotto la sua direzione e controllo**

**Risposta:** Sono a carico dell'Agenzia tutti gli oneri in materia di infortuni e malattie professionali, che sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. Resta inteso che il committente sarà responsabile per eventuali danni derivanti dal suo dolo o colpa grave così come inderogabilmente previsto dal codice civile.

- e) **Art 7 Al fine di consentire il corretto pagamento dei lavoratori entro il 15 del mese chiediamo di ricevere i fogli presenza entro il secondo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, non lottavo.**

**Risposta:** l'art. in questione prevede testualmente " il direttore dell'esecuzione provvede non oltre l'8° (ottavo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento"

- f) **SCHEMA DI CONTRATTO Art 10 Viene citato un Capitolato generale, chiediamo di riceverne copia**

**Risposta:** Trattasi di errore materiale di digitazione, deve intendersi Capitolato Speciale d'Appalto

- g) **Art 15 e) Viene richiamato l'art 13 del capitolato, ma non esiste**

**Ultimo cpy** Si chiede se trattasi di un refuso poiché la SA parla di interventi manutentivi

**Risposta:** trattasi di refuso

- h) **Art 16 Manca l'articolo 16**

**Risposta:** trattasi di errore materiale nella numerazione degli articoli

- i) **Art 17 stante l'indiscussa facoltà di recesso, segnaliamo che il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15.**

**Risposta:** Resta fermo quando previsto dallo schema di contratto in caso di recesso, con

**ogni relativo effetto sui singoli contratti di somministrazione.**

- j) Art 25 **Chiediamo di rivedere** l'articolo alla luce della normativa specifica di settore che pone la materia Igiene e sicurezza in capo all'utilizzatore e pertanto il PSC deve essere redatto dal Committente

**Risposta:** non si ritiene di modificare l'art.in questione, fermo restando che l'art. 35 del d.lgs. 81/15 testualmente prevede al comma 4 u.c. "L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti".

- k) Art 26 **Ci sono del refusi (cantlere)**

**Risposta: trattasi di refuso**

- l) Art 27 d) Chiediamo di chiarire cosa intende la SA quando scrive non accettare incarichi superiori a 2.000.000,00 **trattasi di refuso?**

**Risposta: trattasi di refuso**

- m) **Art 29, 2 cpv Riteniamo vi siano refusi stante il richiamo a opere, disinstallazione ecc.**

**Risposta: trattasi di refuso**

**01/04/2019 16:14:50**

Spett.le Ente, **si segnala relativamente** al prospetto costi:

- 1) le retribuzioni base** non sono allineate a quanto previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali dopo il rinnovo di aprile 2018, inclusive di retribuzione, ind comparto, elem perequativi, rateo 13, ecc., ma prevedono un **importo sottostimato** -la **contribuzione prevista per i lavoratori** delle agenzie non è Inpdap al 23,80% + Aspi 1,4%, ma è Inps **28,68% + Aspi 1,4%** -L'Irap è di competenza dell'azienda utilizzatrice e non dell'agenzia di somm.ne -**Neila stima costi mancano i ratei ferie ed ex f\$** -La quota relativa al calcolo del Tfr è sottostimata (imponibile fratto 13,5 al netto trattenuta 0,5%)

**Risposta: Gli operatori economici dovranno calcolare il costo orario definitivo sulla base di quanto indicato e previsto nel CCNL applicabile, indipendentemente dal modello di calcolo adottato.**

- 2) Si segnala contraddizione tra quanto riportato in documento offerta economica, dove si segnala che l'utile di agenzia dovrà includere assenteismo vario, festività infrasettimanali ecc., e i documenti di gara in cui viene indicato che tali voci saranno rifatturabili senza applicazione fee di agenzia con fattura separata**

**Risposta: il documento offerta economica è un allegato che serve da traccia. Evidentemente**

**trattasi di refuso, facendo fede quanto previsto nei documenti di gara**

**distinti saluti**

**- 02/04/2019 10:01:20**

Buongiorno,

- 1) Chiediamo che la richiesta di ricezione di una pre-**fattura contenente** tutti gli emolumenti da **corrispondere ai** lavoratori entro il secondo giorno **lavorativo venga subordinata** alla ricezione di tutte **le presenze e le spese da** inserire in fattura entro il 1° giorno **lavorativo**;  
**Risposta: si rinvia a quanto indicato nel capitolato d'appalto**
- 2) Le tempistiche per la conferma della correttezza delle ore lavorate e delle voci di spesa, **fissata entro | 8°** giorno lavorativo, non sono conformi alle indicazioni del decreto legge 119/2018 che prevede l'invio della **fattura entro 10 gg dall'operazione**.  
**Risposta: l'art. e) Art 7 in questione prevede testualmente " il direttore dell'esecuzione provvede non oltre l'8° (ottavo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento". Tale previsione, che individua un tempo limite, non si ritiene in contrasto con le previsioni di legge**
- 3) **Considerato che il numero del personale richiesto risulta essere differente nei documenti di gara inviati, chiediamo di indicarci il numero esatto delle risorse da inserire e le relative mansioni.**  
**Risposta: la procedura in questione prevede l'affidamento mediante accordo quadro. Nei documenti di gara è prevista la somministrazione di un numero stimato di risorse di diverso profilo professionale in coerenza con lo staff plan complessivo, che verrà dettagliato nei vari ordini di somministrazione.**
- 4) Nel documento Staff vengono indicati 500 **steward da Impiegare in 6 eventi, ogni evento dovrà prevedere 500 steward?**  
**Risposta: il documento di staff è complessivo. Le necessità specifiche verranno individuate nei singoli ordini di somministrazione**
- 5) si chiede conferma che i primi inserimenti previsti siano dal 15.04 e il numero e mansioni da inserire siano quelli indicati nella relazione tecnico illustrativa.  
**Risposta: la procedura in questione prevede l'affidamento mediante accordo quadro. Nei documenti di gara è prevista la somministrazione di un numero stimato di risorse di diverso profilo professionale in coerenza con lo staff plan complessivo, che verrà dettagliato nei vari ordini di somministrazione. Si specifica, altresì, che l'avvio dell'esecuzione del contratto dipende dalle tempistiche di aggiudicazione**
- 6) **si chiede il numero dei cellulari "flat" e notebook da consegnare e le mansioni a cui spettano.**

**Risposta: verrà dettagliato nei vari ordini di somministrazione**

- 7) La scrivente ....., mossa da concreto interesse per la procedura in oggetto, chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di modificare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso convertendolo in offerta economicamente più vantaggiosa,

Invero, l'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. pur riconoscendo al comma 4 lettera b) il criterio del minor prezzo (per i servizi e le forniture standardizzate) meglio disciplina la fattispecie del servizio *de quo* al comma 3 lettera a) per cui sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) i servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ove il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto.

A sostegno della richiesta in parola è d'obbligo citare un'importante pronuncia del Consiglio di **Stato che, con la sentenza n. 02014/17 pubblicata** il 2 maggio 2017, ha chiarito in modo incontrovertibile l'annosa questione. In caso di bandi pubblici aventi ad oggetto la somministrazione di lavoro, il criterio direttivo per l'aggiudicazione degli stessi è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nello specifico, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto da Randstad Italia ad un bando pubblicato dalla ASL di Salerno per l'individuazione di una Agenzia per il lavoro cui affidare la somministrazione di personale infermieristico e tecnico-sanitario. Il criterio di aggiudicazione scelto dalla Stazione appaltante è stato quello del "prezzo più basso" sul dichiarato presupposto che si trattasse di "servizio con caratteristiche standardizzate". La sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso proposto da Randstad Italia e ha annullato il bando, ha chiarito che, trattandosi di contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, l'aggiudicazione debba avvenire "esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta". Sulla scorta delle motivazioni addotte, si chiede pertanto di annullare il bando e ribandirne un altro *ex novo* nel quale il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

**Risposta:** A contrario si richiama la sentenza del Consiglio di stato n. 1609/18, la quale testualmente specifica che "Il "minor prezzo" resta dunque circoscritto alle procedure per l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnico contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate, In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente dell'allegato tecnico.....In tale ottica la

tipologia di cui alla lett. b) del comma 4 dell'art. 95 attiene ad un ipotesi ontologicamente del tutto differente sia dall'appalto ad alta intensità di manodopera" di cui all'art.95 comma 3 lett. a) che concerne prestazioni comunque tecnicamente fungibili; e sia da quelli caratterizzati da "notevole contenuto tecnologico" o di carattere innovativo" di cui all'art 95 comma n. 4 lett. c) del codice dei contratti, attinenti tipicamente a prestazioni di contenuto evolutivo."

In tal senso si è mossa la valutazione di questa stazione appaltante, richiamata, peraltro negli atti tecnici dei documenti di gara, dove sono dettagliatamente delineate e descritte le prestazioni oggetto dell'affidamento.

- 8) Chiedo in primis conferma che sussistano i presupposti di deroga al criterio di aggiudicazione per offerta economicamente più vantaggiosa (qualità / prezzo). Nella lettera di invito, infatti, è indicato che i "servizi oggetto della procedura di gara sono standardizzati e le relative condizioni sono definite nel mercato", ma il Consiglio di Stato ha puntualizzato come proprio la specificità del servizio di somministrazione richieda El criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (**Sentenza n. 02014/17** pubblicata il 2 maggio 2017).

Risposta: A contrario si richiama la sentenza del Consiglio di stato n. 1609/18, la quale testualmente specifica che "Il "minor prezzo" resta dunque circoscritto alle procedure per l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnico contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate, In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente dell'allegato tecnico.....In tale ottica la tipologia di cui alla lett. b) del comma 4 dell'art. 95 attiene ad un ipotesi ontologicamente del tutto differente sia dall'appalto ad alta intensità di manodopera" di cui all'art.95 comma 3 lett. a) che concerne prestazioni comunque tecnicamente fungibili; e sia da quelli caratterizzati da "notevole contenuto tecnologico" o di carattere innovativo" di cui all'art 95 comma n. 4 lett. c) del codice dei contratti, attinenti tipicamente a prestazioni di contenuto evolutivo."

In tal senso si è mossa la valutazione di questa stazione appaltante, richiamata, peraltro negli atti tecnici dei documenti di gara.

- 9) **COSTO DEL LAVORO** Potreste specificare qual è il costo orario cui applicare il margine di agenzia, per ottenere il prezzo orario di vendita (costo del lavoro + margine di agenzia),

per esempio, per un'ora ordinaria del livello C1, tasso INAIL 5%.? || **costo del lavoro da**  
Voi indicato per il livello C1, pari a 15,57 €, dev'essere infatti diminuito dell'IRAP, **che resta**  
**a carico** dell'Utilizzatore, ed aumentato della quota parte dei costi d risulta decisamente  
inferiore **a quello effettivamente sostenuto da un'Agenzia** per il lavoro. Potreste chiarire  
quali sono i costi orario cui applicare il margine di agenzia? Di seguito un esempio del  
costo sostenuto dall'Agenzia per il C1:

**Costo Ente**

11,77 €

**Costo Agenzia senza elemento perequativo**

**11,21 € 0,91 € 0,17 €**

**1,12 € 13,41 € 3,85 €**

**Costo Agenzia con elemento perequativo**

11,35 € **0,91 € 0,17 € 1,14 € 13,57 € 3,89 €**

+ F

**11,77 €**

2,80 €

esempio: C1 lordo orario **rateo 134 rateo ex festività rateo ferie totale** imponibile contributi  
28,68% **IRAP A\$PI INAIL 5 % fondo formazione 4%** ente bil 0,2% rateo TER **Totale**

**WILLI**

**T I TITUUTTUVUMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm**

**1,00 €**

**0,19 € 0,07 € 0,54 € 0,03 € 0,99 € 19,07 €**

**0,19 € 0,07 € 0,54 € 0,03 € 1,01 € 19,30 €**

**TIM**

**15,57 €**

Il Lordo orario nel primo caso è calcolato partendo dallo stipendio tabellare + indennità di settore  
+ ivc dal 1/4, nel **secondo caso comprendendo anche l'elemento perequativo** (altrimenti  
fatturato a parte). L'indicazione di costi certi di **partenza permette agli operatori di presentare**  
**prezzi** orari che la Stazione **appaltante può confrontare facilmente** ai fini dell'aggiudicazione.

**Risposta:** Gli operatori economici dovranno calcolare il costo orario definitivo sulla base di

quanto indicato e previsto nel CCNL applicabile, indipendentemente dal modello di calcolo adottato.

. **LIMITE ECONOMICO ALL'INCARICO** Potreste chiarire cosa intendete con il fatto che l'aggiudicatario si impegna a "non accettare incarichi superiori ad euro 2.000.000,00" (Schema di contratto, art. 27 lettera d)?

Risposta: trattasi di refuso

10) **SICUREZZA SUL LAVORO** Ancora nello Schema di contratto, è scritto: "Art. 25 Gli interventi appaltati e regolati da singoli ordini di somministrazione di lavoro **a tempo determinato e dei servizi connessi devono prevedere la redazione del** piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ...l'Appaltatore deve redigerlo e consegnarlo al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile Unico del Procedimento". In realtà, pur essendo ovvia una forma di coordinamento tra l'Utilizzatore e l'Agenzia per il lavoro, non esiste alcuna forma di coordinamento che riguardi la sicurezza: **per quanto riguarda la sicurezza**, infatti, i Somministrati sono equiparati ai dipendenti diretti dell'Utilizzatore e riferiscono al Documento di Valutazione dei Rischi **da esso redatto**. Potreste verificare e stralciare questa previsione, così come l'intero articolo 25, 26 ed il comma e) dell'art. 15?

Risposta: non si ritiene di modificare l'art. 25 ed il comma e) dell'art. 15 (nel quale è presente il refuso del rimando all'art. 13 del capitolato), fermo restando che l'art. 35 del d.lgs. 81/15 testualmente prevede al comma 4 u.c. "L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti". Per quanto riguarda l'art. 26 si segnala un refuso riferito alla parola "cantiere"

11) **SPESE ACCESSORIE** Potreste quantificare le spese di registrazione del contratto e le spese di pubblicità che l'aggiudicatario dovrà rimborsare?

Risposta: a norma dell'art. 17 della lettera d'invito "La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento" dopo l'aggiudicazione e prima della stipula contrattuale.

12) **CELLULARE E NOTEBOOK DI SERVIZIO** Nel capitolato è scritto che "a richiesta del Committente nell'Ordine di Somministrazione, il personale somministrato dovrà essere



dotato di un cellulare di servizio "flat" con telefonate su fissi e cellulari nazionali illimitate, sms illimitati e traffico dati pari a 4 Gigabyte per ciascun mese di un notebook dotato dei software più comuni. L'Agenzia si obbliga a fornire, **fatto salvo il rimborso da parte del Committente**, i suddetti cellulari di servizio e notebook entro il termine di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla formalizzazione della richiesta da parte della Committente." **Per poter comprendere l'onere amministrativo ed organizzativo** richiesto, è possibile quantificare indicativamente per quante persone potrebbe essere richiesta questa fornitura?

**Risposta:** verrà dettagliato nei vari ordini di somministrazione

13) **SICUREZZA SUL LAVORO** Nel capitolato è altresì scritto che "Il Committente provvede ad informare l'Agenzia in merito alla **rilevazione e valutazione** di rischi sui luoghi di lavoro. A sua volta l'Agenzia **provvede**, sulla base di tali informazioni, ad informare e formare a proprie spese i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso il Committente, ai sensi dell'art. 39, comma 4, prima parte del D. Lgs. 81/2008; l'Agenzia **provvederà**, altresì, a tutti gli **adempimenti connessi alla** verifica dell'idoneità lavorativa dei lavoratori somministrati. Il Committente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità a **quanto previsto** dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni." Siccome fin dalla **Direttiva 91/383/CEE** l'Utilizzatore è responsabile delle condizioni di lavoro connesse alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il **lavoro e la formazione per** le attività per cui i Somministrati sono richiesti è **strettamente legata** al DVR dell'Utilizzatore tesso, è possibile modificare questa previsione della lex specialis così che sia per l'appunto codesto Ente ad informare e formare i Somministrati dei suoi rischi specifici, tramite i suoi preposti? Questo anche a fronte delle previsioni di cui all'Art. 6.3, dove si parla esclusivamente di "informazione sui rischi sul lavoro in generale", che è invece attività **correttamente** svolta dall'Agenzia. In caso contrario, se gli adempimenti restano in capo all'Agenzia, sarebbe **necessario** conoscere prima di proporre l'offerta quali sono i rischi specifici ed i dettagli della **relativa formazione richiesta, così da valutarne l'onere economico ed organizzativo.**

**Risposta:** Non si ritiene di modificare la previsione in parola peraltro in linea con il comma 4 del primo periodo dell'art. 35 del d.lgs. 81/15. Trattandosi poi di procedura che prevede l'affidamento mediante accordo quadro con previsione di somministrazione di un numero stimato di risorse di diverso profilo professionale in coerenza con lo staff plan complessivo, che verrà dettagliato nei vari ordini di somministrazione non è possibile specificare ex ante i dettagli richiesti, se non per quanto previsto negli allegati tecnici.

14) **FATTURAZIONE** All'art. 7 è indicato che l'agenzia **dovrà emettere 3 distinte fatture**. Siccome è impossibile per i ns. **gestionali** suddividere il **costo del lavoro come richiesto (una matricola viene esportata in modo unitario dal programma paghe al programma fatture)**, è **possibile derogare a questa previsione ed emettere un'unica fattura, eventualmente accompagnata da dettagli riepilogativi?**

**Risposta: NO**